



# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

25638/16  
CM + CI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Processo Ente pubblico  
Difesa da avvocato  
dipendenti diritto  
all'albo speciale  
Cessazione dall'impiego  
e cancellazione  
dall'albo speciale -  
Mantenendo la stessa  
della PSC e iscrizione  
all'Albo ordinario -  
rispetto all'Ente  
di cui all'art.  
della  
Int.  
Affermazione -  
Conseguenza

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Rel. Consigliere -

Ud. 16/09/2016 - CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

R.G.N. 352/2016  
Non 25638

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 352-2016 proposto da:

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avvocato \_\_\_\_\_ giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

E ANTONIO, GIOVANNI, elettivamente  
domiciliati in ROMA, presso lo studio  
dell'avvocato I I  
)  
, giusta procura speciale in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

***nonchè contro***

OPERA PIA MARIA S.S DI COSTANTINOPOLI

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 2092/2014 della CORTE D'APPELLO di  
BARI, emessa il 09/12/2014 e depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO  
ANTONIO GENOVESI;

udito l'Avvocato Flora Caputi, per la parte ricorrente, che si riporta agli  
atti ed insiste per l'accoglimento;

udito l'Avvocato Francesco Racanelli, per le parti controricorrenti, che  
si riporta agli atti.

**Ritenuto** che il consigliere designato ha depositato, in  
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di  
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  
civ.:

«Con sentenza in data 22 dicembre 2014, la Corte  
d'Appello di Bari, ha accolto l'impugnazione proposta,  
dai sigg. Giovanni Sacino e Antonio nei  
confronti della Regione Puglia e dell'Opera Pia Maria  
SS. di Costantinopoli, contro la sentenza del Tribunale  
di quella stessa città, con la quale era stato  
dichiarato che l'Opera Pia aveva natura giuridica di  
associazione privata ma che la Regione aveva poteri di  
controllo sulla sua amministrazione, ed ha - a sua  
volta - dichiarato, nella contumacia dell'Opera, che la  
Regione non ha poteri di controllo e gestione della

stessa, regolando le spese dei due gradi a carico dell'ente territoriale.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la Regione, con atto notificato il 21 dicembre 2015, sul presupposto della nullità della notificazione telematica della sentenza di appello ai due appellanti, e sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di varie norme di legge processuale (art. 301, 1° co, c.p.c. e nullità del processo di secondo grado) e sostanziale (artt. 3, 6 e 18 D. Lgs. n. 207 del 2001 e 10, co. 6, LR n. 15 del 2004).

I sigg. Sacino e hanno resistito con controricorso; l'Opera non ha svolto difese.

A)Anzitutto, il ricorso appare tempestivo, in considerazione della sua proposizione nel termine lungo d'impugnazione, atteso che la notifica telematica della sentenza di appello, da parte del difensore dei signori Sacino e è stata *inutiliter* eseguita - in data 23 dicembre 2014 - all'indirizzo PEC dell'avv. Lucrezia Gironi, già avvocato dell'Ente, che tuttavia, fin dal 22 aprile 2013, si era dimessa dal rapporto d'impiego con la Regione e, perciò, in forza di tale fatto, anche cancellata dall'Albo speciale degli avvocati dell'ente pubblico.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 3143 del 1999; Sez. I, Sentenza n. 5729 del 1999; Sez. U, Sentenza n. 363 del 2000; Sez. I, Sentenza n. 20361 del 2008; Sez. I, Sentenza n. 11529 del 2013), «*Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato - funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 cod. proc. civ.*».

B)Nel merito, il ricorso appare manifestamente fondato, giacché:

a) Con riguardo alla violazione della legge processuale (art. 301, 1° co., c.p.c.), in considerazione dell'avvenuta interruzione del rapporto d'impiego del difensore della Regione e della sua cancellazione dall'Albo speciale, deve darsi continuità al principio di diritto già espresso da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 20361 del 2008), in base al quale «Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi", per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. In tal caso, il termine per la prosecuzione del processo da parte dell'ente pubblico rappresentato in giudizio, rimasto privo di procuratore, decorre dalla data in cui l'ente stesso ha avuto conoscenza legale dell'evento, senza che possa attribuirsi rilievo ad una conoscenza di fatto acquisita attraverso l'organizzazione dei propri uffici.»), con la conseguenza che il giudizio erroneamente non dichiarato interrotto e svolto nella carenza dello «ius postulandi» da parte del difensore di una parte (quella dell'Ente pubblico), perché dimessosi dal rapporto d'impiego e cancellatosi dall'Albo speciale, è produttiva della sua nullità essendo «riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, cod. proc. civ. - determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità é soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l'impugnazione - che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - soltanto dalla parte il cui

*procuratore fu colpito dall'evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull'interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.»;*

b) Il secondo motivo è assorbito dall'ipotizzato accoglimento del primo, per essere necessario la retrocessione del giudizio nella fase del gravame. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente fondato.».

\*

*Considerato che alla proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra sono state mosse osservazioni critiche con la memoria di parte resistente;*

*che, in particolare, la parte soggettivamente complessa (Sacino e ) ribadisce l'eccezione di intempestività del ricorso della Regione, avendole regolarmente notificato la sentenza oggetto dell'impugnazione all'avv. difensore di essa, ossia l'avv. Lucrezia Girone, a mezzo PEC, in data 2 marzo 2015, sicché il termine per la proposizione del ricorso sarebbe scaduto assai prima di quello della sua proposizione, ossia il 2 maggio 2015;*

*che, secondo l'argomentazione della detta parte, l'avv. Lucrezia Girone - difensore domiciliatario dell'Ente pubblico - non sarebbe stata affatto «cancellata» dall'Albo speciale dell'ordine degli avvocati di Bari ma solo «trasferita», a sua domanda, nell'Albo ordinario, senza soluzione di continuità (come da certificazione depositata) tanto che la stessa, pur dopo la presunta «cessazione» avrebbe regolarmente precisato le conclusioni nella causa, nel corso dell'anno 2014, depositando e scambiando comparse conclusionali e repliche;*

*che il caso sarebbe stato già regolato da questa Corte con il precedente n. 4451 del 1997, al cui dictum la parte resistente si richiama, anche per far valere, se del caso, il rinvio davanti alle Sezioni unite civili di questa Corte per la risoluzione del conflitto;*

\*

*Considerato, tuttavia, che tali osservazioni non appaiono idonee a far mutare il convincimento del Collegio, poiché tali deduzioni non tengono conto che il precedente invocato n. 4451 del 1997 appare superato da quello, di oltre dieci anni successivo, sopra richiamato nella Relazione del consigliere delegato;*  
*che, infatti, il sistema della domiciliazione del difensore nel giudizio di appello, a maggior ragione*

oggi che il processo ha adottato la tecnica della notificazione telematica a mezzo PEC (non esistente al momento in cui i due richiamati ed opposti principi di diritto sono stati enunciati), permette di verificare la correttezza della imputazione degli effetti della notificazione alla parte domiciliata solo dopo la verifica che l'esecuzione della notificazione sia stata eseguita presso un difensore che legittimante sia ancora il domiciliatario di essa, condizione che potrebbe essere, nelle more, cessata per fatti volontari o indipendenti dalla volontà del legale a suo tempo nominato;

che, infatti, oltre che nel chiarissimo caso della morte o della perdita della capacità del difensore, anche in quello della cessazione del rapporto di impiego tra l'Ente ed il difensore-dipendente pubblico, iscritto all'Albo speciale, si verifica ex post che la notificazione della sentenza alla controparte è priva di effetti, versandosi in una delle dette ipotesi di perdita del collegamento funzionale tra il difensore domiciliatario e la parte rappresentata;

che, pertanto, difetta di tardività l'impugnazione che sia stata proposta oltre il termine in cui la notificazione della sentenza sia avvenuta, a mezzo PEC, presso la casella di posta elettronica di un difensore, già iscritto all'Albo speciale, quando esso abbia cessato il rapporto d'impiego con l'ente pubblico del quale era dipendente, pur mantenendo l'indirizzo di posta elettronica ad altro titolo (per essere transitata nell'Albo ordinario);

che, di conseguenza va enunciato il seguente principio di diritto:

*«Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno del ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di PEC. Ne consegue che la notifica della sentenza diretta all'ente pubblico al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato - funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro*

subordinato ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 cod. proc. civ.»;

che, di conseguenza, essendosi svolto il giudizio di appello tra le parti in causa senza che sia stata dichiarata la sua interruzione, ai sensi dell'art. 301, primo co., c.p.c., come era necessario fare sin dal 1° settembre 2013 (data di cessazione del rapporto di lavoro dell'avv. Gironè con l'ente Regione) perché l'ente pubblico potesse dotarsi di un nuovo difensore, questo deve dirsi *inutiliter dato* e conseguentemente nulla anche la sentenza resa (in data 22 dicembre 2014, dalla Corte d'Appello di Bari) all'esito di tale giudizio;

che, in conclusione, la mancata provvista del nuovo difensore da parte della Regione fino al momento della proposizione dell'odierno ricorso per cassazione, ha reso quest'ultimo tempestivo e permesso di accertare la nullità del giudizio e della sentenza di appello;

che, per tali ragioni, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Bari che, in diversa composizione, ~~per~~ dovrà decidere nuovamente del merito della controversia in ossequio ai principi di diritto sopra enunciati e richiamati.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione per il nuovo giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Massimo Dogliotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

14 DIC. 2016



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*